

Novità - Indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

Informiamo che dal 1° gennaio 2017 entrerà in vigore una nuova legge cantonale, che riconosce ai genitori il diritto ad un'indennità di perdita di guadagno in caso di adozione. La nuova legge cantonale è stata pubblicata sul [Bollettino delle leggi n. 51/2015 del 17 novembre 2015](#).

1. Diritto all'indennità di adozione

Ha diritto all'indennità il genitore adottivo che (condizioni cumulative):

- a) era assicurato obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS durante i nove mesi immediatamente precedenti l'accoglimento a casa dell'adottando;
- b) durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
- c) al momento dell'accoglimento a casa:
 - è un salariato, oppure
 - è un'indipendente, oppure
 - collabora nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

Il diritto all'indennità decorre dal giorno dell'accoglimento a casa del figlio adottivo e si estingue dopo 98 giorni. In caso di adozione di più figli simultaneamente o nello stesso periodo, è accordata una sola indennità. Non sussiste il diritto all'indennità per l'adozione di una persona maggiorenne e per l'adozione del figlio del coniuge.

Se il genitore adottivo riprende la sua attività lucrativa, lascia il Cantone Ticino o decede, il diritto all'indennità di adozione decade; il diritto si estingue pure quando l'adottando raggiunge la maggiore età, lascia l'abitazione dell'avente diritto o decede.

L'indennità in caso di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto, ma al massimo fr. 196.- lordi al giorno.

2. Affiliazione e contributi

La nuova prestazione cantonale sarà finanziata tramite il prelievo di un contributo:

- sul salario determinante AVS, per i datori di lavoro;
- sul reddito soggetto a contribuzione, per le persone salariate il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo (PSDL) e per gli indipendenti;
- sul contributo personale AVS/AI/IPG dovuto dalle persone senza attività lucrativa (PSAL).

Il contributo sarà prelevato dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari unitamente al contributo per l'assegno familiare integrativo.

Per ulteriori informazioni riguardanti gli aspetti contributivi, i datori di lavoro possono contattare il Servizio contributi paritetici, paritetici@ias.ti.ch oppure 091 821 92 46/47; gli indipendenti, le persone salariate il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo e le persone senza attività lucrativa possono contattare il Servizio contributi personali, personali@ias.ti.ch oppure 091 821 92 04.

3. Procedura di richiesta

La richiesta di indennità di adozione deve essere inoltrata alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Cantone Ticino, servizio rendite e indennità, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bel-

linzona, compilando [l'apposito formulario](#); i salariati che fanno richiesta devono inoltre compilare anche il relativo [foglio complementare](#).

Le decisioni sul diritto saranno rese non prima del mese di gennaio 2017.

Per ulteriori informazioni riguardanti il diritto alla prestazione è possibile contattare il Servizio rendite e indennità via e-mail al recapito ipg@ias.ti.ch oppure telefonicamente ai seguenti numeri: 091 821 92 43, 091 821 91 22 e 091 821 91 09.